

## ASSEGNAZIONI/UTILIZZAZIONI

### LE PRECEDENZE

2017/2018

---

#### PRECEDENZA PREVISTA PER NON VEDENTI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA A) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➔ CASELLA N. 5 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA N.6 (docenti scuola primaria e I grado) CASELLA N.7 (docenti scuola II grado)

---

#### PRECEDENZA PREVISTA PER GLI EMODIALIZZATI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA B) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➔ CASELLA N. 5a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N.6a (docenti scuola primaria) CASELLA N.7 (docenti scuola I grado) – CASELLA N.8 (docenti scuola II grado)

#### Cosa bisogna fare per fruire di tali precedenze?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

#### Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o particolari indicazioni su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste categorie ha quindi precedenza assoluta.

---

## PERSONALE DOCENTE CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 104/92

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA D) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ **CASELLA N. 6 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 7 ( docenti scuola primaria)  
CASELLA N. 8 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 9 ( docenti scuola II grado)**

Si tratta del personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "a" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.

### Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

### Quali certificazioni sono valide?

- Deve risultare, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

**Nota bene: per la disabilità non è necessario l'handicap grave, basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 purché congiunto ad un grado di invalidità superiore ai due terzi.**

### Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
  - Detto personale può usufruire di tale precedenza **solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.**
  - Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.
- 
-

**PERSONALE DOCENTE CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO.**

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA E) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➔ **CASELLA N. 7 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N.8 ( docenti scuola primaria) - CASELLA N. 9 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 10 ( docenti scuola II grado)**

**Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?**

- Inserire il comune in cui si necessita delle cure;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione promissoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.  
Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

**Quali certificazioni sono valide?**

- È valida la **certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.**
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

**Ci sono particolari vincoli?**

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a **condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una istituzione scolastica in cui esista un centro di cura specializzato.**
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

**INSEGNANTE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/92**

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA F) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➔ **CASELLA N. 8 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 9 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 10 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 11 (docenti scuola II grado)**

Si tratta dei docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap personale con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

### Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

### Quali certificazioni sono valide?

- È valida esclusivamente la certificazione che attesti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

### Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Detto personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.**
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

---

**GENITORE CHE ASSISTE IL FIGLIO (IN ASSENZA DEI GENITORI O SE ENTRAMBI SONO TOTALMENTE INABILI ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA CONVIVENTE) O CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA**  
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA G) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➔ **CASELLA N. 9a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 10a (docenti scuola primaria)**  
**CASELLA N. 11a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12 (docenti scuola II grado)**

✚ **GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO CON HANDICAP GRAVE (O SINDROME DI DOWN).**

### Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alle domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

### Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **"rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2017.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

### Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Non è richiesta la convivenza con il disabile e/o la dichiarazione dell'altro coniuge che dichiara di non potersi occupare del disabile.
- Non è prevista la condizione di esclusività.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



#### **Nota bene:**

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

#### **✚ CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA.**

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio.

#### **✚ ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA DISABILE.**

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni:

Le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza **solo** in caso di:

- **scomparsa** di entrambi i genitori o se **entrambi siano totalmente inabili** e incapaci di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.
- **convivenza** con il disabile.

Pertanto, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

## CONIUGE O PARTE DELL'UNIONE CIVILE DI SOGGETTO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA H) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

→ **CASELLA N. 9b (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 10b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12b (docenti scuola II grado)**

**Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?**

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domanda di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

**Quali certificazioni sono valide?**

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **"rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento tralavichi l'1/9/2017.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

### Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



#### **Nota bene:**

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune, è considerato al pari della residenza.

---

**FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE  
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA I) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)**

**→ CASELLA N. 10 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 11 (docenti scuola primaria)  
CASELLA N. 12 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 13 (docenti scuola II grado)**

### Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.  
Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

### Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **"rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento tralavichi l'1/9/2017.

### Ci sono particolari vincoli?

- Che la condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
- La condizione di esclusività dell'assistenza deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.
- La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l'unico che convive con il soggetto con disabilità.



#### Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune, è considerato al pari della residenza.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

---

**LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI  
CON PROLE DI ETÀ NON SUPERIORE AI 6 ANNI.  
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA L) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)**

**CASELLA N. 11a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 12a (docenti scuola primaria)  
CASELLA N. 13a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 14a (docenti scuola II grado)**

### Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio.

### Ci sono particolari vincoli?

- Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di figli in adozione o in affidato, i 6 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e non all'età anagrafica.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

---

**LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI CON PROLE DI ETÀ SUPERIORE A SEI ANNI E INFERIORE A DODICI ANNI.**  
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA M) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

➔ **CASELLA N. 11b (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 12b (docenti scuola primaria)**  
**CASELLA N. 13b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 14b ( docenti scuola II grado)**

**Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?**

- Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio.

**Ci sono particolari vincoli?**

- Sono presi in considerazione i figli che compiono i **12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017**.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di **figli in adozione o in affidato**, i **12 anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia e non all’età anagrafica**.
- Vale **SOLO** per le assegnazioni provvisorie **interprovinciali**.

---

**UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO.**  
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA N) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

➔ **CASELLA N. 12 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 13 (docenti scuola primaria)**  
**CASELLA N. 14 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 15 ( docenti scuola II grado)**

Si tratta della precedenza per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

**Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado?**

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- nonno o nonna;
- nipote (figlio del figlio o della figlia);
- suocero o suocera del titolare;

- figlio o figlia del coniuge;
- nonno o nonna del coniuge;
- nipote (figlio del figlio del coniuge);
- cognata.

#### Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- bisnonno o bisnonna;
- pronipote (figlia o figlio del nipote);
- nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);
- zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
- bisnonno o bisnonna del coniuge;
- pronipote (figlio del nipote del coniuge);
- nipote (figlio del cognato o della cognata);
- zio o zia del coniuge.



**Nota Bene:** Per i parenti o affini entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Tali circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti).

#### Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande. Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

#### Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento tralavichi l'1/9/2017.

- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

#### Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



#### Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune, è considerato al pari della residenza.

---

### PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO V LETTERA O) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➔ **CASELLA N. 13a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14a (docenti scuola primaria)  
CASELLA N. 15a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16a ( docenti scuola II grado)**

#### Chi riguarda tale precedenza?

##### Tutto il personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c):

*i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 11.4.2017 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.*

---

**PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA  
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO VI LETTERA P) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)**

**CASELLA N. 13b (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14b (docenti scuola primaria)  
CASELLA N. 15b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16b ( docenti scuola II grado)**

### Chi riguarda tale precedenza?

Il coniuge o parte dell'unione civile convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87, dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001.

### Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero **una autodichiarazione dalla quale risulti che il coniuge sia stato trasferito d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.**

### Ci sono particolari disposizioni?

- Ai fini del ricongiungimento al coniuge, **in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione**, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in scuola viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali. No per le utilizzazioni.



### **Nota bene:**

Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o parte dell'unione civile, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, **a condizione che si indichi almeno una scuola del predetto comune prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.**

---

## PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO VII LETTERA Q) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➔ **CASELLA N. 13c (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14c (docenti scuola primaria) CASELLA N. 15c (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16c (docenti scuola II grado)**

### Chi riguarda tale precedenza?

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato.

Sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali.

### Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero una autodichiarazione dalla quale risulti la tipologia del mandato amministrativo e che questo sussista al momento dell'effettuazione delle operazioni.

### Ci sono particolari vincoli?

- Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune espleta il proprio mandato amministrativo, **a condizione che si indichi almeno una scuola del predetto comune prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.**
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali. No per le utilizzazioni.

---

## PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO VIII LETTERA R) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ **CASELLA N. 13d (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14d (docenti scuola primaria) CASELLA N. 15d (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16d (docenti scuola II grado)**

### Chi riguarda tale precedenza?

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.

### Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero la dichiarazione in cui si attesti il termine dell'aspettativa.

### Ci sono particolari vincoli?

- Si ha diritto alla precedenza per la provincia ove si è svolto attività sindacale e nella quale il richiedente risulta domiciliato da almeno tre anni.
- Vale per le assegnazioni provinciali e interprovinciali.

## SOLO PER LE UTILIZZAZIONI

---

## Sezione E – Utilizzazione con precedenza

---

Le caselle in questione riguardano i **docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità.**

### Come devono esprimere le preferenze?

- **Prima preferenza istituzione scolastica di precedente titolarità.**
- **Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole dell'ambito sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabelle.**
- **Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.**

**→ CASELLA N. 14 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 15 (docenti scuola primaria)  
CASELLA N. 16 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 17 (docenti scuola II grado)**

Inserire la scuola da cui il docente è stato trasferito nell'ultimo ottennio in quanto perdente posto e verso la quale chiede ogni anno il rientro con domanda condizionata.

**→ CASELLA N. 14a (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA 15a (docenti scuola primaria)**

Indicare "SI" se il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità.

➔ **CASELLA N. 15 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA 16 (docenti scuola primaria)  
CASELLA N.17 (docenti scuola I grado)**

Indicare il tipo di posto di precedente titolarità (sostegno o comune).

➔ **CASELLA N. 16 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA 17 (docenti scuola primaria)  
CASELLA N.18 (docenti scuola I e II grado)**

Inserire la scuola in cui il docente è stato utilizzato nel precedente anno scolastico (2016/17) e per la quale ha diritto alla conferma.

➔ **CASELLA N.19 (docenti scuola I e II grado)**

Riportare il codice della classe di concorso sulla quale si chiede conferma.

➔ **CASELLA N.20 (docenti scuola I e II grado)**

Riportare il tipo di posto (comune o sostegno) sul quale si chiede conferma.

Per il **tipo di posto** è utile precisare le sigle che devono essere utilizzate:

- NN = posto comune
- EH= sostegno psicofisico
- CH= sostegno vista
- DH= sostegno udito

➔ **CASELLA N.21 (docenti scuola I e II grado)**

In questa casella devono contrassegnare "SI" i docenti che l'anno precedente (2016/17) sono stati utilizzati su altra classe di concorso in quanto titolari su classe di concorso o posto in esubero.